

DELIBERAZIONE 6 aprile 2009, n. 263

**L.R. 69/2008 modificata dalla L.R. 12/2009 -  
Indirizzi per interventi di sostegno al reddito e per il  
riconoscimento di contributi ai titolari di mutuo per  
l'acquisto della prima casa.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 "Legge finanziaria per l'anno 2009, come modificata dalla l.r. 27 marzo 2009, n.12, che, al fine di fronteggiare l'attuale stato di crisi economica, prevede all'art. 6 bis l' "Istituzione del fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati" di euro 5.000.000,00 allocato nell'UPB 612 "Lavoro" del Bilancio di previsione 2009;

Vista la l.r. 26 luglio 2002, n.32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 47/R, del 8.8.2003;

Rilevato che l'art. 6 ter della citata l.r. 69/2008 recante "Interventi per il sostegno al reddito" prevede un contributo "una tantum" pari ad euro 1.650.00 da erogare ai lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione;

Rilevato inoltre che l'art. 6 quater della suddetta l.r. 69/2008, recante "Contributi ai titolari di mutuo per l'acquisto della prima casa", prevede un ulteriore contributo una tantum pari ad euro 1.650,00 da erogare a soggetti:

- beneficiari del contributo di cui all'art. 6 ter, nonché a coloro che beneficiano della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche in deroga, o dell'indennità di mobilità;
- titolari di mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della prima casa e sul quale non siano state concesse all'istituto mutuante ulteriori garanzie reali o personali;
- non beneficiari di altri contributi pubblici erogati allo stesso titolo;
- in regola con gli obblighi di pagamento nei confronti della propria banca mutuante;

Rilevato che per la massima efficacia dell'intervento regionale a favore dei titolari di mutuo prima-casa risulta opportuno definire una collaborazione da parte del sistema bancario toscano, che concorra a rafforzare i benefici economici offerti dal provvedimento stesso;

Richiamata la propria Deliberazione n. 790 del 12.11.2007, con cui si approva lo schema del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Banche per la definizione della collaborazione del sistema bancario toscano

all'attuazione dei progetti di intervento regionale, Protocollo sottoscritto in data 14 dicembre 2007;

Ricordato che con detta Deliberazione si prevede di rinviare a successivi atti di Giunta l'individuazione degli specifici interventi regionali da attuare con il coinvolgimento del sistema bancario, nel rispetto dei termini e dei vincoli indicati nel Protocollo stesso, da formalizzare con la sottoscrizione di Accordi di Progetto, redatti secondo lo schema approvato con la suddetta Deliberazione e da sottoscrivere a cura del Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

Atteso che la sopra richiamata Legge Regionale rinvia la definizione degli indirizzi per l'attuazione della citata legge ad appositi atti adottati dalla Giunta regionale;

Ritenuto di attribuire alla misura "Interventi per il sostegno al reddito" la somma di euro 3.500.000,00 ed alla misura "Contributi ai titolari di mutuo per l'acquisto della prima casa" la somma di euro 1.500.000,00;

Ritenuto di approvare:

- gli "Indirizzi per gli interventi di sostegno al reddito, di cui all'art. 6 ter della L.R. 69/2008", allegati al presente atto sotto la lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- gli "Indirizzi per il riconoscimento di contributi ai titolari di mutuo per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 6 quater della L.R. 69/2008", allegati al presente atto sotto la lettera "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che è necessario predisporre strumenti attuativi che consentano una risposta immediata alle richieste che pervengono dai lavoratori disoccupati e che appare pertanto imprescindibile mettere a punto una procedura a sportello che assicuri l'erogazione del contributo in tempi immediati e ritenuto a tal fine affidare ad ARTEA, quale Agenzia regionale con specifiche competenze di erogazione finanziaria, l'erogazione del contributo;

Dato atto che i provvedimenti attuativi sono posti a carico alla Direzione Generale delle Politiche Formative, Beni ed Attività Culturali;

Ritenuto opportuno dare mandato alla D.G. Bilancio e Finanze di attivarsi presso il sistema bancario firmatario del Protocollo di Intesa sopra richiamato al fine di addivenire, tenuto conto dei suddetti indirizzi, ad uno specifico Accordo di Progetto che definisca le condizioni della collaborazione tra le parti;

A voti unanimi

## DELIBERA

1. di attribuire alla misura “Interventi per il sostegno al reddito”, di cui all’art. 6 ter della l.r. 69/2008, la somma di euro 3.500.000,00 ed alla misura “Contributi ai titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa” di cui all’articolo 6 quater della l.r. 69/2008 la somma di euro 1.500.000,00;

2. di approvare gli “Indirizzi per gli interventi di sostegno al reddito, di cui all’art. 6 ter della L.R. 69/2008” allegati al presente atto sotto la lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare gli “Indirizzi per il riconoscimento di contributi ai titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa, di cui all’art. 6 quater della L.R. 69/2008”, allegati al presente atto sotto la lettera “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di affidare ad ARTEA, per le motivazioni espresse in narrativa, la gestione ed erogazione delle domande di contributo;

5. di rinviare alla Direzione Generale delle Politiche Formative, Beni ed Attività Culturali per l’adozione degli atti al fine della realizzazione dell’intervento;

6. di dare mandato alla D.G. Bilancio e Finanze, di attivarsi presso il sistema bancario firmatario del Protocollo d’Intesa sopra richiamato al fine di addivenire ad uno specifico Accordo di Progetto che definisca la collaborazione da parte del sistema bancario toscano, che concorra a rafforzare i benefici economici offerti dal provvedimento stesso, incaricando l’Assessore competente in materia di credito alla sottoscrizione dell’atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007, e successive modifiche ed integrazioni, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Valerio Pelini*

SEGUE ALLEGATO

**All. "A"****“Indirizzi per gli interventi di sostegno al reddito, di cui all’art. 6 ter della L.R. 69/2008 ”****Beneficiari**

Possono presentare domanda di contributo i soggetti:

- 1) residenti in Toscana;
- 2) provenienti da imprese con unità produttive o operative ubicate in Toscana
- 3) la cui soglia di reddito riferito all’anno 2008 ed accertato secondo la normativa in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia di ammontare non superiore a 12.500,00 euro;
- 4) che nel periodo intercorrente dal 01/12/2008 al 31/12/2009 rientrino nelle seguenti condizioni:
  - a) lavoratori a tempo indeterminato licenziati con un’anzianità lavorativa presso la stessa impresa di almeno 180 giorni solari complessivi. Da tale condizione si escludono il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comporta e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale;
  - b) titolari di contratto di collaborazione a progetto, di cui all’art. 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003, con contratto intercorrente con un unico committente imprenditore e della durata minima di 180 giorni solari, ex art. 66 D.Lgs. 276/2003, (consecutivi o considerati nell’arco di 10 mesi complessivi), risolto dal committente per assoggettamento dell’azienda a procedura concorsuale, per cessazione dell’attività, o per riduzione dell’organico aziendale dovuta alla situazione di crisi;
  - c) lavoratori a tempo determinato, provenienti da aziende assoggettate a procedura concorsuale, che abbiano cessato l’attività o che abbiano attuato una riduzione dell’organico aziendale dovuta alla situazione di crisi , con un’anzianità lavorativa presso la stessa impresa di almeno 180 giorni solari complessivi. Da tale condizione si escludono il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comporta e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale;
- 5) che siano iscritti, per la tipologia a) da almeno 3 mesi alle liste di disoccupazione presso i Centri per l’Impiego o che, per le tipologie b) e c) risultino non occupati per almeno tre mesi e non beneficino di interventi di sostegno al reddito derivanti da ammortizzatori sociali in normativa vigente o in deroga;
- 6) che abbiano sottoscritto con il Centro per l’Impiego il patto di servizio integrato, di cui all’art. 14 comma 3 del Regolamento regionale, emanato con D.P.G.R. 4.2.2004 n. 7/R, con il quale il disoccupato si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale;
- 7) che non abbiano richiesto o non siano beneficiari di similari provvedimenti pubblici adottati dal governo centrale e/o da altre amministrazioni pubbliche locali (Province e Comuni). In caso di erogazioni pubbliche comunque l’importo del contributo regionale è pari alla differenza tra l’importo del contributo regionale e quanto già percepito.

L’entità del contributo è pari a € 1.650,00.

**All. "B"****"Indirizzi per il riconoscimento di contributi ai titolari di mutuo per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 6 quater della L.R. 69/2008"****Beneficiari**

Possono presentare domanda di contributo i soggetti:

- 1) residenti in Toscana;
- 2) provenienti da imprese con unità produttive o operative ubicate in Toscana
- 3) la cui soglia di reddito riferito all'anno 2008 ed accertato secondo la normativa in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia di ammontare non superiore a 12.500,000 euro;
- 4) che nel periodo intercorrente dal 01/12/2008 al 31/12/2009 rispondano ai seguenti requisiti:
  - a) lavoratori licenziati con un'anzianità lavorativa presso la stessa impresa di almeno 180 giorni solari complessivi. Da tale condizione si escludono il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comportamento e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale;
  - b) titolari di contratto di collaborazione a progetto, di cui all'art. 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003, con contratto intercorrente con un unico committente imprenditore e della durata minima di 180 giorni solari, ex art. 66 D.Lgs. 276/2003, (consecutivi o considerati nell'arco di 10 mesi complessivi), risolto dal committente per assoggettamento dell'azienda a procedura concorsuale, per cessazione dell'attività, o per riduzione dell'organico aziendale dovuta alla situazione di crisi;
  - c) lavoratori a tempo determinato, provenienti da aziende assoggettate a procedura concorsuale, che abbiano cessato l'attività o che abbiano attuato una riduzione dell'organico aziendale dovuta alla situazione di crisi, con un'anzianità lavorativa presso la stessa impresa di almeno 180 giorni solari complessivi. Da tale condizione si escludono il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comportamento e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale;
  - d) beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche in deroga, o dell'indennità di mobilità
- 5) i soggetti titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa su cui non sono state concesse alla banca mutuante altre garanzie reali o personali. L'immobile acquisito con il mutuo:
  - non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  - non deve avere un valore risultante dal contratto di mutuo superiore a 250.000 €;
- 6) i soggetti in regola con gli obblighi di pagamento nei confronti della propria banca mutuante al momento della richiesta
- 7) che non abbiano richiesto o non siano beneficiari di altri contributi pubblici erogati allo stesso titolo per un valore pari o superiore a € 1.650,00; in caso di altre erogazioni pubbliche di valore inferiore, il contributo regionale è ridotto di pari importo.
- 8) che non abbiano ottenuto dalla propria banca mutuante la sospensione gratuita del mutuo, anche in virtù di provvedimenti statali o di altre pubbliche amministrazioni.

L'entità del contributo è pari a € 1.650,00, salvo quanto stabilito al punto 7).

In caso di mutui cointestati, i requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) dovranno essere posseduti da almeno un cointestario.

La domanda può essere inoltrata fino al 31/1/2010 con riferimento agli oneri finanziari sostenuti nel 2009.